

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 736

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(MARTELLI)

col **Ministro delle finanze**

(GORIA)

e col **Ministro dei trasporti**

(TESINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1992

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, fatto in Abu Dhabi il 3 aprile 1991

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Testo dell'Accordo	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo fra il Governo italiano ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, firmato ad Abu Dhabi il 3 aprile 1991, consente la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi.

L'Accordo, che si ispira alla Convenzione di Chicago sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944, provvede in particolare a:

disciplinare i diritti di traffico sulle rotte specificate nella tabella allegata a favore delle compagnie aeree designate da ciascuna parte contraente ed all'uopo debitamente autorizzate dalla controparte, nonchè la sospensione o la revoca di dette autorizzazioni;

stabilire le esenzioni dai dazi doganali e da altre imposte di determinate categorie di beni (carburante, provviste di bordo, pezzi di ricambio) trasportati dalle compagnie autorizzate;

individuare la legislazione applicabile alle varie operazioni;

fissare i principi cui dovranno uniformarsi le compagnie aeree autorizzate nell'esercizio dei servizi;

dettare una serie di norme per garantire di salvaguardare, nei rapporti reciproci, la sicurezza della navigazione dagli atti di interferenza illecita in conformità agli obblighi stabiliti dalle Convenzioni internazionali in materia, nonchè le misure preventive e repressive che le parti contraenti si impegnano ad adottare;

fissare i criteri per la determinazione delle tariffe, nonchè le procedure attraverso le quali tali tariffe saranno concordate o, in caso di controversia, stabilite;

regolare il trasferimento dei proventi ottenuti nell'esercizio del servizio.

Infine l'Accordo prevede un meccanismo di consultazioni per assicurare l'applicazione e l'osservanza delle sue disposizioni, nonchè un regime di risoluzione delle controversie con ricorso finale ad un tribunale arbitrale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, fatto in Abu Dhabi il 3 aprile 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
PER LA CREAZIONE DI SERVIZI AEREI
FRA I LORO RISPETTIVI TERRITORI E AL DI FUORI DI ESSI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI, ESSENDO PARTI ALLA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE APERTA ALLA FIRMA A CHICAGO IL 7 DICEMBRE 1944;

DESIDERANDO CONCLUDERE UN ACCORDO COMPLEMENTARE A DETTA CONVENZIONE, PER CREARE SERVIZI AEREI FRA ED OLTRE I LORO RISPETTIVI TERRITORI,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

PER LE FINALITA' DEL PRESENTE ACCORDO, A MENO CHE IL CONTESTO DISPONGA ALTRIMENTI:

1. CON IL TERMINE "CONVENZIONE SI INTENDE LA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE, APERTA ALLA FIRMA A CHICAGO IL 7 DICEMBRE 1944 ED INCLUDE QUALSIASI ANNESSO ADOTTATO IN BASE ALL'ARTICOLO 90 DELLA CONVENZIONE ED OGNI EMENDAMENTO DEGLI ANNESSI O CONVENZIONE IN BASE AGLI ARTICOLI 90 E 94 DI QUEST'ULTIMA, NELLA MISURA IN CUI QUEGLI ANNESSI ED EMENDAMENTI SIANO ENTRATI IN VIGORE O SIANO STATI RATIFICATI DA ENTRAMBE LE PARTI CONTRAENTI;
2. CON IL TERMINE "AUTORITA' AERONAUTICHE" SI INTENDE: NEL CASO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI, IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI OD OGNI PERSONA O ENTE AUTORIZZATO A SVOLGERE UNA QUALSIASI FUNZIONE ATTUALMENTE DI COMPETENZA DEL MINISTRO PER QUANTO RIGUARDA L'AVIAZIONE CIVILE E, NEL CASO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL MINISTERO DEI TRASPORTI, DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE, OD OGNI PERSONA O ENTE AUTORIZZATO A SVOLGERE UNA QUALSIASI FUNZIONE ALLA QUALE IL PRESENTE ACCORDO SI RIFERISCE;
3. CON IL TERMINE "LINEA AEREA DESIGNATA" SI INTENDE UNA O PIU' COMPAGNIE AEREE CHE SONO STATE DESIGNATE ED AUTORIZZATE IN CONFORMITA' CON L'ARTICOLO 4 DEL PRESENTE ACCORDO;

4. IL TERMINE "TERRITORIO" RIFERITO AD UNO STATO HA IL SIGNIFICATO ATTRIBUITOGLI DALL'ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE;

5. I TERMINI "SERVIZIO AEREO", "SERVIZIO AEREO INTERNAZIONALE", "LINEA AEREA" E "SCALI NON COMMERCIALI" HANNO RISPETTIVAMENTE I SIGNIFICATI ATTRIBUITI LORO DALL'ARTICOLO 96 DELLA CONVENZIONE. *

ARTICOLO 2

APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI CHICAGO

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO SARANNO CONFORMI
ALLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE NELLA MISURA IN CUI TALI
DISPOSIZIONI SIANO APPLICABILI AI SERVIZI
INTERNAZIONALI.

ARTICOLO 3

DIRITTI DI TRAFFICO

1. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE CONCEDE ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE I SEGUENTI DIRITTI RELATIVI AI PROPRI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI PREVISTI:
 - a) IL DIRITTO DI SORVOLARE, SENZA ATTERRE, IL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE;
 - b) IL DIRITTO DI ATTERRE SUL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE PER SCOPI NON COMMERCIALI.

2. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE CONCEDE ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE I DIRITTI SPECIFICATI NEL PRESENTE ACCORDO ALLO SCOPO DI ISTITUIRE ED EFFETTUARE I SERVIZI AEREI PREVISTI SULLE ROTTE SPECIFICATE NELLA TABELLA DELLE ROTTE ALLEGATA AL PRESENTE ACCORDO. TALI SERVIZI E ROTTE D'ORA IN AVANTI SARANNO CHIAMATI RISPETTIVAMENTE "I SERVIZI CONCORDATI" E LE "ROTTE SPECIFICATE".

NELL'OPERARE UN SERVIZIO CONCORDATO SU UNA ROTTA SPECIFICATA, LA LINEA AEREA DESIGNATA DA CIASCUNA PARTE CONTRAENTE GODRA', OLTRE CHE DEI DIRITTI DI CUI AL PARAGRAFO 1 DEL PRESENTE ARTICOLO, DEL DIRITTO DI EFFETTUARE SCALI SUL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE SUI PUNTI SPECIFICATI PER QUELLA ROTTA NELLA TABELLA DELLE ROTTE DEL PRESENTE ACCORDO, ALLO SCOPO DI IMBARCARE E SBARCARE PASSEGGERI E MERCI, IVI COMPRESA LA POSTA, INSIEME O SEPARATAMENTE.

3. NULLA NEL PARAGRAFO 2. DEL PRESENTE ARTICOLO DOVRA' ESSERE INTERPRETATO IN MODO DA CONFERIRE ALLA COMPAGNIA DESIGNATA DA UNA PARTE CONTRAENTE IL PRIVILEGIO DI IMBARCARE NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE PASSEGGERI, MERCI E POSTA CONTRO REMUNERAZIONE O NOLEGGIO DESTINATI AD UN ALTRO PUNTO NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE.

ARTICOLO 4

DESIGNAZIONE DELLE LINEE AEREE

1. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE AVRA' IL DIRITTO DI DESIGNARE PER ISCRITTO ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE UNA O PIU' LINEE AEREE ALLO SCOPO DI EFFETTUARE I SERVIZI CONCORDATI SULLE ROTTE SPECIFICATE.

2. DOPO AVER RICEVUTO NOTIFICA DI TALE DESIGNAZIONE, L'ALTRA PARTE CONTRAENTE DOVRA', IN CONFORMITA' CON LE DISPOSIZIONI DEI PARAGRAFI 3 E 4 DEL PRESENTE ARTICOLO, CONCEDERE IMMEDIATAMENTE ALLA LINEA AEREA DESIGNATA LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE OPERATIVA.

3. LE AUTORITA' AEREAUTICHE DI UNA PARTE CONTRAENTE POSSONO RICHIEDERE ALLA LINEA AEREA DESIGNATA DALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE DI FORNIRE LORO ASSICURAZIONE CHE ESSA E' IN GRADO DI OSSERVARE LE CONDIZIONI PRESCRITTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI NORMALMENTE E RAGIONEVOLMENTE APPLICATI DA TALI AUTORITA' PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI, IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE.

4. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE AVRA' IL DIRITTO DI RIFIUTARE DI CONCEDERE L'AUTORIZZAZIONE OPERATIVA DI CUI AL PARAGRAFO 2 DEL PRESENTE ARTICOLO, OVVERO DI IMPORRE QUELLE CONDIZIONI CHE RITERRA' NECESSARIE NELL'ESERCIZIO DA PARTE DELLA LINEA AEREA DESIGNATA DEI DIRITTI SPECIFICATI NELL'ARTICOLO 3 DEL

PRESENTE ACCORDO QUALORA DETTA PARTE CONTRAENTE NON ASSICURI CHE LA PROPRIETA' SOSTANZIALE E L'EFFETTIVO CONTROLLO DI QUELLA LINEA AEREA APPARTENGONO ALLA PARTE CONTRAENTE CHE HA DESIGNATO LA LINEA AEREA O AI SUOI CITTADINI.

5. QUANDO UNA LINEA AEREA SARA' STATA COSI' DESIGNATA ED AUTORIZZATA POTRA' IN QUALSIASI MOMENTO COMINCIARE AD EFFETTUARE I SERVIZI CONCORDATI, A CONDIZIONE CHE LA TARIFFA O LE TARIFFE FISSATE IN BASE ALL'ARTICOLO 11 DEL PRESENTE ACCORDO SIA O SIANO IN VIGORE PER QUANTO RIGUARDA TALE SERVIZIO.

ARTICOLO 5

REVOCA O SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE OPERATIVA

1. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE AVRA' IL DIRITTO DI REVOCARE UNA AUTORIZZAZIONE OPERATIVA O DI SOSPENDERE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI SPECIFICATI ALL'ARTICOLO 3 DEL PRESENTE ACCORDO NEI RIGUARDI DELLA LINEA AEREA DESIGNATA DALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, OVVERO DI IMPORRE QUELLE CONDIZIONI CHE RITERRA' NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI IN CIASCUNO DEI SEGUENTI CASI:
 - a) QUALORA NON ASSICURI CHE LA PROPRIETA' SOSTANZIALE E L'EFFETTIVO CONTROLLO DI QUELLA LINEA AEREA APPARTENGONO ALLA PARTE CONTRAENTE CHE HA DESIGNATO LA LINEA AEREA O AI SUOI CITTADINI;
 - b) QUALORA QUELLA LINEA AEREA NON OSSERVI LE LEGGI O I REGOLAMENTI DELLA PARTE CONTRAENTE CHE HA CONCESSO TALI DIRITTI;
 - c) NEL CASO IN CUI LA LINEA AEREA COMUNQUE NON OPERI IN CONFORMITA' CON LE CONDIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE ACCORDO.

2. A MENO CHE LA REVOKA, LA SOSPENSIONE O L'IMPOSIZIONE IMMEDIATE DELLE CONDIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 1 DEL PRESENTE ARTICOLO SIANO ESSENZIALI PER PREVENIRE ULTERIORI VIOLAZIONI ALLE LEGGI OD AI REGOLAMENTI, TALE DIRITTO SARA' ESERCITATO SOLO DOPO AVER CONSULTATO L'ALTRA PARTE CONTRAENTE.

ARTICOLO 6

ESSENZIONE DAI DAZI DOGANALI E DALLE ALTRE IMPOSTE

1. GLI AEROMOBILI IMPIEGATI NEI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI DALLA LINEA AEREA DESIGNATA DI CIASCUNA PARTE CONTRAENTE, NONCHE' IL LORO NORMALE EQUIPAGGIAMENTO, LE RISERVE DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE E LE PROVVISI (COMPRESI GLI ALIMENTI, LE BEVANDE ED IL TABACCO) A BORDO DI TALI AEROMOBILI SARANNO ESENTI DA TUTTI I DAZI DOGANALI, DAI GRAVAMI D'ISPEZIONE E DA OGNI ALTRO ONERE FISCALE ANALOGO, ALL'ENTRATA NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, PURCHE' RIMANGANO A BORDO DELL'AEROMOBILE FINCHE' NON SARANNO RIESPORTATE OVVERO SIANO IMPIEGATE A BORDO DELL'AEROMOBILE DURANTE LA PARTE DEL VIAGGIO EFFETTUATO SU QUEL TERRITORIO.

2. SARANNO ALTRESI ESENTATI DAGLI STESSI DAZI DOGANALI, GRAVAMI ED ONERI, AD ECCEZIONE DEGLI ONERI RELATIVI AL SERVIZIO RESO:
 - a) LE PROVVISI IMBARCATE NEL TERRITORIO DI UNA PARTE CONTRAENTE, NEI LIMITI STABILITI DALLE AUTORITA' DI DETTA PARTE CONTRAENTE, E DESTINATI ALL'USO A BORDO DURANTE IL VIAGGIO DI UN AEROMOBILE IN PARTENZA PER EFFETTUARE UN SERVIZIO AEREO INTERNAZIONALE NELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE;
 - b) IPEZZI DI RICAMBIO INTRODOTTI NEL TERRITORIO DI UNA PARTE CONTRAENTE PER LA MANUTENZIONE O LA RIPARAZIONE DI UN AEROMOBILE IMPIEGATO IN SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI DALLE LINEE AEREE DESIGNATE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE;

c) IL CARBURANTE ED I LUBRIFICANTI FORNITI NEL TERRITORIO DI UNA PARTE CONTRAENTE AD UN AEROMOBILE DI UNA LINEA AEREA DESIGNATA DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE IN PARTENZA PER EFFETTUARE UN SERVIZIO AEREO INTERNAZIONALE, ANCHE NEL CASO IN CUI TALI RIFORMIMENTI SARANNO USATI DURANTE LA PARTE DEL VIAGGIO EFFETTUATA SUL TERRITORIO DELLA PARTE CONTRAENTE IN CUI VENGONO PRESI A BORDO.

SI PUO' CHIEDERE CHE I MATERIALI DI CUI AI PUNTI a), b) E c) SIANO SUPERVISIONATI O CONTROLLATI DALLA DOGANA.

3. IL NORMALE EQUIPAGGIAMENTO AVIOTRASPORTATO, NONCHE' I MATERIALI E LE FORNITURE A BORDO DELL'AEROMOBILE DI UNA PARTE CONTRAENTE POSSONO ESSERE SCARICATI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE SOLO PREVIA APPROVAZIONE DELLE AUTORITA' DOGANALI DI TALE TERRITORIO.

IN TAL CASO POSSONO ESSERE POSTI SOTTO LA SUPERVISIONE DI TALI AUTORITA' FINCHE' NON SIANO RIESPORTATI O ALTRIMENTI ELIMINATI IN CONFORMITA' CON I REGOLAMENTI DOGANALI.

4. TUTTI GLI ONERI CHE POSSONO ESSERE IMPOSTI O CHE SI CONSENTE SIANO IMPOSTI DA UNA PARTE CONTRAENTE PER L'IMPIEGO DI TALI AEROPORTI E STRUTTURE DI NAVIGAZIONE AEREA DA PARTE DI AEROMOBILI DI QUALSIASI ALTRA PARTE CONTRAENTE NON SARANNO SUPERIORI A QUELLI VERSATI DAGLI AEROMOBILI NAZIONALI IMPIEGATI NEI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI PREVISTI.

5. LE ESENZIONI PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO VENGONO CONCESSE SULLA BASE DELLA ASSOLUTA RECIPROCITA'.

ARTICOLO 7

APPLICABILITA' DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

1. LE LEGGI, I REGOLAMENTI E LE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DI UNA PARTE CONTRAENTE RELATIVI ALL'AMMISSIONE NEL O ALLA PARTENZA DAL PROPRIO TERRITORIO DI PASSEGGERI, EQUIPAGGIO O CARICO DI UN AEROMOBILE, QUALI I REGOLAMENTI RELATIVI ALL'INGRESSO, ALLO SDOGANAMENTO, ALL'IMMIGRAZIONE, AI PASSAPORTI, ALLA DOGANA, ALLA VALUTA, ALLA SANITA' ED ALLA QUARANTENA SARANNO RISPETTATI DA O PER CONTO DI DETTI PASSEGGERI, EQUIPAGGIO O CARICO ALL'INGRESSO O ALLA PARTENZA, OVVERO DURANTE LA PERMANENZA NEL TERRITORIO DI TALE STATO.

2. SARANNO APPLICATI LE LEGGI, I REGOLAMENTI E LE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DI UNA PARTE CONTRAENTE RELATIVI ALL'AMMISSIONE NEL O ALLA PARTENZA DAL PROPRIO TERRITORIO DI UN AEROMOBILE IMPEGNATO NELLA NAVIGAZIONE AEREA INTERNAZIONALE, OVVERO RELATIVI ALL'ESERCIZIO ED ALLA NAVIGAZIONE DI TALE AEROMOBILE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE CHE SI TROVI NEL SUO TERRITORIO.

3. LE AUTORITA' COMPETENTI DI UNA PARTE CONTRAENTE AVRANNO IL DIRITTO DI PERQUISIRE IMMEDIATAMENTE UN AEROMOBILE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE AL MOMENTO DELL'ATTERRAGGIO O DELLA PARTENZA, NONCHE' DI CONTROLLARE I CERTIFICATI E GLI ALTRI DOCUMENTI PREVISTI DALLA PRESENTE CONVENZIONE.

ARTICOLO 8

RICONOSCIMENTO DI LICENZE E CERTIFICATI

1. I CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITA', DI ATTITUDINE E LE LICENZE RILASCIATI O CONVALIDATI DALLE PARTI CONTRAENTI DOVRANNO, DURANTE IL PERIODO DELLA LORO VALIDITA', E CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 2 DEL PRESENTE ARTICOLO, ESSERE RICONOSCIUTI VALIDI DALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE.

2. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE SI RISERVA IL DIRITTO DI RIFIUTARE DI RICONOSCERE COME VALIDI, AI FINI DEL SORVOLO DEL SUO TERRITORIO, I CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITA', DI ATTITUDINE O LE LICENZE CONCESSI O CONVALIDATI PER I PROPRI CITTADINI DALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE O DA UNO STATO TERZO.

ARTICOLO 9

PRINCIPI CHE REGOLANO L'ESERCIZIO DEI SERVIZI CONCORDATI

1. DOVRANNO ESSERE PARI ED EQUE OPPORTUNITA' PER LA COMPAGNIA AEREA DESIGNATA DI CIASCUNA PARTE CONTRAENTE DI EFFETTUARE I SERVIZI CONCORDATI SULLE ROTTE SPECIFICATE FRA I LORO RISPETTIVI TERRITORI.
2. NELL'EFFETTUARE I SERVIZI CONCORDATI LE LINEE AEREE DESIGNATE DI CIASCUNA PARTE CONTRAENTE DOVRANNO TENERE IN CONSIDERAZIONE GLI INTERESSI DELLE LINEE AEREE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE IN MANIERA DA NON PREGIUDICARE INDEBITAMENTE I SERVIZI CHE QUEST'ULTIMA FORNISCE SULL'INSIEME O SU PARTE DELLE STESSE ROTTE.
3. I SERVIZI CONCORDATI FORNITI DALLE LINEE AEREE DESIGNATE DI CIASCUNA PARTE CONTRAENTE DOVRANNO ESSERE STRETTAMENTE CORRELATI ALLE ESIGENZE DEL PUBBLICO PER IL TRASPORTO SULLE ROTTE SPECIFICATE E DOVRANNO AVERE COME OBIETTIVO PRIMARIO LA FORNITURA, AD UN RAGIONEVOLE FATTORE DI CARICO, DI UNA CAPACITA' ADEGUATA A SODDISFARE LE ESIGENZE ATTUALI E RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI E DI MERCI, IVI COMPRESA LA POSTA IN PARTENZA DA O DIRETTA NEL TERRITORIO DELLA PARTE CONTRAENTE CHE HA DESIGNATO LA LINEA AEREA. DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI E DI MERCI, IVI COMPRESA LA POSTA, IMBARCATI E SBARCATI IN PUNTI DELLE ROTTE SPECIFICATE IN TERRITORI DI STATI DIVERSI DA QUELLI DEL TERRITORIO CHE HA DESIGNATO LA LINEA AEREA, SARANNO SANCITE IN CONFORMITA' A PRINCIPI GENERALI SECONDO I QUALI LA CAPACITA' DOVRA' ESSERE CORRELATA A:

a) ESIGENZE DI TRAFFICO DA E VERSO IL TERRITORIO DELLA PARTE CONTRAENTE CHE HA DESIGNATO LA COMPAGNIA;

b) ESIGENZE DI TRAFFICO DELL'AREA CHE IL SERVIZIO CONCORDATO ATTRAVERSA DOPO AVER TENUTO CONTO DEGLI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO ASSICURATI DALLE COMPAGNIE AEREE DEGLI STATI COMPRESI NELL'AREA; E

c) ESIGENZE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE TRAMITE LA LINEA AEREA.

4. PRIMA DELL'INIZIO DEI SERVIZI CONVENUTI E PER OGNI ULTERIORE MODIFICA DI CAPACITA', LE AUTORITA' AEREAUTICHE DELLE PARTI CONTRAENTI DOVRANNO ACCORDARSI SULL'APPLICAZIONE PRATICA DEI PRINCIPI DEI PARAGRAFI PRECEDENTI DEL PRESENTE ARTICOLO RELATIVI ALL'ESERCIZIO, DA PARTE DELLE LINEE AEREE DESIGNATE, DEI SERVIZI CONVENUTI.

ARTICOLO . 10

FORNITURA DI INFORMAZIONI OPERATIVE

1. LA LINEA AEREA DESIGNATA DI UNA PARTE CONTRAENTE SOTTOFORRA' ALL'APPROVAZIONE DELLE AUTORITA' AEREAUTICHE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE GLI ORARI DEI VOLI NONCHE' LE INFORMAZIONI RELATIVE AL TIPO DI AEROMOBILE DA IMPIEGARE, ALMENO 60 GIORNI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEGLI ORARI ESTIVO ED INVERNALE.

ARTICOLO 11

SICUREZZA DELL'AVIAZIONE

a) IN CONFORMITA' AI RISPETTIVI DIRITTI ED AGLI IMPEGNI ASSUNTI IN BASE AL DIRITTO INTERNAZIONALE, LE PARTI CONTRAENTI RIBADISCONO CHE L'OBBLIGO DI SALVAGUARDARE, NEI RAPPORTI RECIPROCI, LA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE DAGLI ATTI DI INTERFERENZA ILLECITA, COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO.

b) LE PARTI CONTRAENTI SI FORNIRANNO, SU RICHIESTA, TUTTA L'ASSISTENZA NECESSARIA PER PREVENIRE ATTI ILLECITI DI SEQUESTRO DI AEROMOBILI CIVILI ED ALTRI ATTI ILLECITI COMMESSI CONTRO LA SICUREZZA DI DETTI AEROMOBILI, DEI LORO PASSEGGERI E DELL'EQUIPAGGIO, DEGLI AEREOPORTI E DELLE STRUTTURE DI NAVIGAZIONE AEREA, NONCHE' DI QUALSIASI ALTRA MINACCIA ALLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE.

c) LE PARTI CONTRAENTI AGIRANNO IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE SULLE INFRAZIONI E DETERMINATI ALTRI ATTI COMPIUTI A BORDO DI AEROMOBILI, FIRMATA A TOKYO IL 14 SETTEMBRE 1963, ALLA CONVENZIONE PER LA SOPPRESSIONE DEI SEQUESTRI ILLECITI DI AEROMOBILI, FIRMATA A L'AJA IL 16 DICEMBRE 1970, ALLA CONVENZIONE PER LA SOPPRESSIONE DI ATTI ILLECITI CONTRO LA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE, FIRMATA A MONTREAL IL 23 SETTEMBRE 1971 E AL PROTOCOLLO PER LA SOPPRESSIONE DI ATTI ILLECITI DI VIOLENZA NEGLI AEREOPORTI CHE EFFETTUANO SERVIZI DI AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE, FIRMATO A MONTREAL IL 24 FEBBRAIO 1988, COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE SULLA SOPPRESSIONE DI ATTI ILLECITI COMMESSI

CONTRO LA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE, STIPULATA A MONTREAL IL 23 SETTEMBRE 1971.

d) LE PARTI CONTRAENTI, NEI LORO RAPPORTI RECIPROCI, AGIRANNO IN CONFORMITA' AGLI STANDARD DI SICUREZZA AEREA NONCHE', NELLA MISURA IN CUI QUESTI SONO DA ESSE APPLICATI, ALLE PRASSI RACCOMANDATE STABILITE DALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE E QUALIFICATE COME ANNESSI ALLA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE, E RICHIEDERANNO AGLI OPERATORI DEGLI AEROMOBILI IMMATRICOLATI NEL PROPRIO REGISTRO, AGLI OPERATORI LA CUI SEDE PRINCIPALE DI LAVORO OVVERO LA CUI RESIDENZA PERMANENTE SI TROVI NEL LORO TERRITORIO, NONCHE' AGLI OPERATORI DI AEROPORTI SITUATI NEL LORO TERRITORIO, DI AGIRE IN CONFORMITA' A DETTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELL'AVIAZIONE. NEL PRESENTE PARAGRAFO IL RIFERIMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA DELL'AVIAZIONE COMPRENDE QUALSIASI DIFFERENZA NOTIFICATA DALLA PARTE CONTRAENTE INTERESSATA. OGNI PARTE CONTRAENTE DARA' PREVENTIVA INFORMAZIONE ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE CIRCA LA PROPRIA INTENZIONE DI NOTIFICARE QUALSIASI DISCREPANZA RELATIVA A TALI STANDARD.

e) CIASCUNA PARTE CONTRAENTE CONVIENE CHE A TALI OPERATORI DI AEROMOBILI SI POSSA RICHIEDERE DI ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CHE L'ALTRA PARTE CONTRAENTE RICHIEDE PER L'ENTRATA, L'USCITA O LA PERMANENZA NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE.

CIASCUNA PARTE CONTRAENTE PRENDERA' TUTTE LE MISURE DEL CASO ALL'INTERNO DEL PROPRIO TERRITORIO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI AEROMOBILI E PER IL CONTROLLO DEI PASSEGGERI, DELL'EQUIPAGGIO, DEL BAGAGLIO A MANO ED AL SEGUITO, DEL CARICO E DELLE PROVVISI DI BORDO, PRIMA E DURANTE L'IMBARCO ED IL CARICO. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE CONSIDERERA' INOLTRE CON FAVORE LE RICHIESTE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE RELATIVE A DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SPECIALI VOLTE A FAR FRONTE AD UNA PARTICOLARE MINACCIA.

f) QUALORA SI VERIFICHINO UN CASO O UNA MINACCIA DI SEQUESTRO ILLECITO DI AEROMOBILI CIVILI OVVERO ALTRI ATTI ILLECITI CONTRO LA SICUREZZA DEI PASSEGGERI, DEGLI EQUIPAGGI, DEGLI AEROMOBILI, DEGLI AEROPORTI E DELLE STRUTTURE DI NAVIGAZIONE AEREA, LE PARTI CONTRAENTI SI PRESTERANNO RECIPROCA ASSISTENZA, RENDENDO AGEVOLI LE COMUNICAZIONI E L'ADOZIONE DI ALTRE MISURE ADEGUATE VOLTE A FAR CESSARE RAPIDAMENTE IN MODO SICURO TALE CASO O MINACCIA DELLO STESSO.

g) QUALORA UNA PARTE CONTRAENTE ABBA RAGIONEVOLI MOTIVI PER RITENERE CHE L'ALTRA PARTE CONTRAENTE SI SIA DISCOSTATA DALLE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, LA PRIMA PARTE CONTRAENTE PUO' RICHIEDERE CONSULTAZIONI IMMEDIATE ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE. L'IMPOSSIBILITA' DI ADDIVENIRE AD UN ACCORDO SODDISFACENTE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA IN CUI TALE RICHIESTA DI CONSULTAZIONI E' STATA RICEVUTA, FORNIRA' IL PRESUPPOSTO PER SOSPENDERE O CONDIZIONARE I DIRITTI DELLE DUE PARTI CONTRAENTI AI SENSI DEL PRESENTE ACCORDO ENTRO NOVANTA

GIORNI. QUANDO UNA SITUAZIONE D'EMERGENZA CHE COMPORTI UN'IMMEDIATA MINACCIA ALLA SICUREZZA DEI PASSEGGERI, DELL'EQUIPAGGIO O DELL'AEROMOBILE LO GIUSTIFICHI, E QUANDO L'ALTRA PARTE CONTRAENTE NON ABBA ADEGUATAMENTE ADEMPIUTO AI PROPRI OBBLIGHI AI SENSI DEI PARAGRAFI d) O e) DEL PRESENTE ARTICOLO, UNA PARTE CONTRAENTE PUO' ADOTTARE LE MISURE PROTETTIVE PROVVISORIE APPROPRIATE PER FAR FRONTE ALLA MINACCIA. QUALSIASI MISURA ADOTTATA AI SENSI DEL PRESENTE PARAGRAFO DOVRA' ESSERE DISMESSA NON APPENA L'ALTRA PARTE CONTRAENTE SI SARA' CONFORMATA ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO.

ARTICOLO 12

TARIFFE

1. AI FINI DEI PARAGRAFI SEGUENTI IL TERMINE "TARIFFA" INDICA I PREZZI RICHIESTI PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI E MERCI E LE CONDIZIONI A CUI SI APPLICANO TALI PREZZI, IVI COMPRESI I PREZZI E LE CONDIZIONI PER I SERVIZI DI AGENZIA ED ALTRI SERVIZI AUSILIARI, AD ESCLUSIONE DELL'AMMONTARE E DELLE CONDIZIONI RICHIESTI PER IL TRASPORTO DI POSTA.

2. LE TARIFFE APPLICATE DALLE LINEE AEREE DI UNA PARTE CONTRAENTE PER IL TRASPORTO DA E VERSO I TERRITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE SARANNO FISSATE A LIVELLI ACCETTABILI E TERRANNO IN DEBITO CONTO TUTTI I FATTORI INERENTI, IVI COMPRESO IL COSTO DEL SERVIZIO, UN LIVELLO REGIONEVOLE DI PROFITTO E LE TARIFFE DELLE ALTRE LINEE AEREE.

3. LE TARIFFE DI CUI AL PARAGRAFO 2 DEL PRESENTE ARTICOLO SARANNO, OVE POSSIBILE, CONCORDATE DALLE LINEE AEREE DESIGNATE INTERESSATE DELLE DUE PARTI CONTRAENTI, PREVIA CONSULTAZIONE CON LE ALTRE LINEE AEREE IN SERVIZIO SULL'INTERA ROTTA O PARTE DI ESSA, E TALE ACCORDO SARA' RAGGIUNTO, OVE POSSIBILE, FACENDO RICORSO ALLE PROCEDURE DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO RELATIVE ALLA FISSAZIONE DELLE TARIFFE.

4. LE TARIFFE IN TAL MODO CONCORDATE SARANNO SOTTOPOSTE ALLA APPROVAZIONE DELLE AUTORITA' AEREONAUTICHE DELLE DUE PARTI CONTRAENTI ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA PROPOSTA PER LA LORO ENTRATA IN VIGORE. IN ALCUNI CASI PARTICOLARI TALE PERIODO PUO' ESSERE RIDOTTO, PREVIO ACCORDO DA PARTE DI DETTE AUTORITA'.

5. L'APPROVAZIONE PUO' ESSERE DATA ESPRESSAMENTE; NEL CASO IN CUI LE AUTORITA' AEREONAUTICHE NON ABBIANO ESPRESSO PARERE NEGATIVO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE, AI SENSI DEL PARAGRAFO 4 DEL PRESENTE ARTICOLO, TALI TARIFFE SARANNO CONSIDERATE APPROVATE. NEL CASO IN CUI IL TERMINE SIA STATO RIDOTTO, AI SENSI DEL PARAGRAFO 4, LE AUTORITA' AEREONAUTICHE POSSONO CONCORDARE CHE IL PERIODO ENTRO IL QUALE DEVE ESSERE DATA NOTIFICA DI PARERE NEGATIVO NON DOVRA' ESSERE INFERIORE AI TRENTA GIORNI.

6. SE NON SI PERVERRA' AD UN ACCORDO SULLA TARIFFA, AI SENSI DEL PARAGRAFO 3 DEL PRESENTE ARTICOLO, OVVERO SE, NEI TERMINI APPLICABILI AI SENSI DEL PARAGRAFO 5 DEL PRESENTE ARTICOLO, UN'AUTORITA' AEREONAUTICA DA' NOTIFICA ALL'ALTRA AUTORITA' AEREONAUTICA DI PARERE NEGATIVO PER UNA TARIFFA CONCORDATA AI SENSI DEL DISPOSTO DEL PARAGRAFO 3 DEL PRESENTE ARTICOLO, LE AUTORITA' AEREONAUTICHE DELLE DUE PARTI CONTRAENTI, DOPO AVER CONSULTATO LE AUTORITA' AEREONAUTICHE DI TUTTI GLI ALTRI STATI DI CUI CONSIDERANO UTILE IL PARERE, CERCHERANNO DI STABILIRE LA TARIFFA CON IL CONSENSO RECIPROCO.

7. NEL CASO IN CUI LE AUTORITA' AEREAUTICHE NON RAGGIUNGANO UN ACCORDO SU NESSUNA TARIFFA PROPOSTA AI SENSI DEL PARAGRAFO 4 DEL PRESENTE ARTICOLO, OVVERO SULLA FISSAZIONE DI QUALSIASI TARIFFA AI SENSI DEL PARAGRAFO 6 DEL PRESENTE ARTICOLO, LA CONTROVERSIA SARA' RISOLTA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 16 DEL PRESENTE ACCORDO.

8. UNA TARIFFA FISSATA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO RESTERA' IN VIGORE FINCHE' NON SARA' STATA FISSATA UNA NUOVA TARIFFA. TUTTAVIA LA VALIDITA' DI UNA TARIFFA NON SARA' PROLUNGATA, IN BASE AL PRESENTE PARAGRAFO, PER PIU' DI DODICI MESI DALLA DATA IN CUI SAREBBE ALTRIMENTI SCADUTA.

ARTICOLO 13

FORNITURA DI STATISTICHE

LE AUTORITA' AEREAUTICHE DI UNA PARTE CONTRAENTE
FORNIRANNO ALLE AUTORITA' AEREAUTICHE DELL'ALTRA PARTE
CONTRAENTE, SU RICHIESTA, STATISTICHE PERIODICHE OD ALTRE
ANALOGHE INFORMAZIONI RELATIVE AL TRAFFICO EFFETTUATO SUI
SERVIZI CONCORDATI DALLE RISPETTIVE LINEE AEREE DESIGNATE,
DA E VERSO IL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE.

ARTICOLO 14

TRASFERIMENTO DI PROVENTI

1. LE LINEE AEREE DELLE PARTI CONTRAENTI SARANNO LIBERE DI VENDERE I SERVIZI DI TRASPORTO AEREO NEI TERRITORI DELLE DUE PARTI CONTRAENTI, DIRETTAMENTE TRAMITE UN AGENTE.

2. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE CONCEDERA' ALLE LINEE AEREE DESIGNATE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, SULLA BASE DI RECIPROCITA', IL DIRITTO DI TRASFERIRE LIBERAMENTE I PROFITTI OTTENUTI NEL TERRITORIO DELLA RISPETTIVA PARTE CONTRAENTE. TALE TRASFERIMENTO SARA' EFFETTUATO SULLA BASE DEI TASSI DI CAMBIO UFFICIALI OVVERO, IN ASSENZA DI TASSI DI CAMBIO UFFICIALI, AI TASSI DI CAMBIO PREVALENTI SUL MERCATO DEI CAMBI PER I PAGAMENTI CORRENTI.

3. QUALORA UNA PARTE CONTRAENTE IMPONGA RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DEI PROFITTI DELLA COMPAGNIA DELLA LINEA AEREA DESIGNATA DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, QUEST'ULTIMA AVRA' IL DIRITTO DI IMPORRE RECIPROCHE RESTRIZIONI ALLE LINEE AEREE DESIGNATE DELLA PRIMA PARTE CONTRAENTE.

ARTICOLO 15

RAPPRESENTANZA DELLE LINEE AEREE

1. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE CONCEDERA' ALLE LINEE AEREE DESIGNATE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, SU BASE DI RECIPROCITA', IL DIRITTO DI MANTENERE SUL PROPRIO TERRITORIO, NEI PUNTI SPECIFICATI NELLA TABELLA DELLE ROTTE, UFFICI E PERSONALE AMMINISTRATIVO, COMMERCIALE E TECNICO, SCELTO TRA I CITTADINI DI CIASCUNA O DI ENTRAMBE LE PARTI CONTRAENTI, CHE POSSA ESSERE NECESSARIO PER LE ESIGENZE DELLA LINEA AEREA DESIGNATA.
2. L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI NEL TERRITORIO DI CIASCUNA PARTE CONTRAENTE SARA' PERMESSO PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLE AUTORITA' COMPETENTI.
3. TUTTO IL PERSONALE SOPRA CITATO SARA' SOGGETTO ALLE LEGGI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ED ALLA PERMANENZA SUL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, COME PURE ALLE LEGGI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE CHE SI APPLICANO IN QUEL TERRITORIO
4. L'ENTITA' DI TALE PERSONALE, STABILITO IN BASE AD UN ACCORDO TRA LE LINEE AEREE DESIGNATE, SARA' SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DELLE AUTORITA' COMPETENTI DELLE DUE PARTI CONTRAENTI.
5. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE FORNIRA' OGNI ASSISTENZA E LE STRUTTURE NECESSARIE A DETTI UFFICI E PERSONALE.

ARTICOLO 16

CONSULTAZIONI

1. IN UNO SPIRITO DI STRETTA COOPERAZIONE, LE AUTORITA' AEREAUTICHE DELLE PARTI CONTRAENTI SI CONSULTERANNO PERIODICAMENTE AL FINE DI ASSICURARE L'APPLICAZIONE E L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO E DELL'ANNESSO ALLEGATO.
2. QUALORA UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI RITENGA AUSPICABILE MODIFICARE UNA QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO, PUO' IN OGNI MOMENTO PROPORRE PER ISCRITTO TALE MODIFICA ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE. LE CONSULTAZIONI TRA LE DUE PARTI CONTRAENTI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA POSSONO AVVENIRE SIA VERBALMENTE CHE PER ISCRITTO E DOVRANNO INIZIARE, A MENO CHE NON SIA ALTRIMENTI CONCORDATO, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA AVANZATA DA UNA DELLE PARTI CONTRAENTI.
3. NEL CASO IN CUI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI INTENDA MODIFICARE L'ALLEGATO AL PRESENTE ACCORDO, TALE MODIFICA SARA' CONCORDATA NEL CORSO DI CONSULTAZIONI FRA LE AUTORITA' AEREAUTICHE DELLE DUE PARTI CONTRAENTI.
4. OGNI MODIFICA AL PRESENTE ACCORDO, IN BASE AI PARAGRAFI 2) E 3) DEL PRESENTE ARTICOLO, ENTRERA' IN VIGORE QUANDO TALE MODIFICA SARA' STATA CONFERMATA CON UNO SCAMBIO DI NOTE ATTRAVERSO I CANALI DIPLOMATICI.

ARTICOLO 17

RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

1. QUALORA INSORGA UNA CONTROVERSIA TRA LE PARTI CONTRAENTI IN MERITO ALL'INTERPRETAZIONE O APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO, LE PARTI CONTRAENTI DOVRANNO IN PRIMA ISTANZA CERCARE DI RISOLVERLA TRAMITE NEGOZIATO.

2. QUALORA LE PARTI CONTRAENTI NON RIESCANO A GIUNGERE AD UNA SOLUZIONE MEDIANTE NEGOZIATI, POTRANNO ACCORDARSI PER SOTTOPORRE LA CONTROVERSIA ALLA DECISIONE DI PERSONE OD ORGANISMI; QUALORA NON RIESCANO AD ACCORDARSI NEANCHE IN QUESTO CASO, LA CONTROVERSIA SARA', SU RICHIESTA DELL'UNA O DELL'ALTRA PARTE, SOTTOPOSTA ALLA DECISIONE DI UN TRIBUNALE DI TRE ARBITRI, DI CUI UNO SARA' DESIGNATO DA CIASCUNA PARTE CONTRAENTE ED IL TERZO SARA' ELETTO DAI DUE ARBITRI COSI' NOMINATI. CIASCUNA DELLE PARTI CONTRAENTI DOVRA' NOMINARE UN ARBITRO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA IN CUI ABBA RICEVUTO NOTIFICA DALL'ALTRA, ATTRAVERSO I CANALI DIPLOMATICI, DI RICHIESTA DI ARBITRATO DELLA CONTROVERSIA DA PARTE DI TALE TRIBUNALE, ED IL TERZO ARBITRO SARA' NOMINATO ENTRO UN ULTERIORE PERIODO DI SESSANTA GIORNI. QUALORA L'UNA O L'ALTRA PARTE CONTRAENTE NON RIESCA A DESIGNARE UN ARBITRO ENTRO IL TERMINE SPECIFICATO OPPURE SE IL TERZO ARBITRO NON SARA' NOMINATO ENTRO IL TERMINE SPECIFICATO, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELL'AVIAZIONE CIVILE PUO', SU RICHIESTA DELL'UNA O DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, NOMINARE UNO O PIU' ARBITRI, A SECONDA DEI CASI. IN TAL CASO IL TERZO

ARBITRO DOVRA' ESSERE CITTADINO DI UNO STATO TERZO
E FUNGERE DA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ARBITRALE.

3. LE PARTI CONTRAENTI DOVRANNO CONFORMARSI A QUALSIASI
DECISIONE EMANATA AI SENSI DEL PARAGRAFO 2 DEL PRESENTE
ARTICOLO.

4. NESSUNA CONTROVERSIA RELATIVA AI DAZI DOGANALI E AD
OGNI ALTRO ONEÈE FISCALE SARA' IN OGNI CASO SOTTOPOSTA
ALLA PROCEDURA DEL TRIBUNALE, DI CUI AL PARAGRAFO 2)
DEL PRESENTE ARTICOLO.

ARTICOLO 18

REGISTRAZIONE PRESSO L'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE
CIVILE INTERNAZIONALE

IL PRESENTE ACCORDO E QUALSIASI EMENDAMENTO SUCCESSIVO
DOVRA' ESSERE REGISTRATO PRESSO L'ORGANIZZAZIONE
DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE.

ARTICOLO 19

CESSAZIONE

CIASCUNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI PUO' IN QUALSIASI MOMENTO NOTIFICARE ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE LA PROPRIA DECISIONE DI PORRE TERMINE ALL'ACCORDO; TALE NOTIFICA DOVRA' ESSERE COMUNICATA SIMULTANEAMENTE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE. IN TAL CASO L'ACCORDO AVRA' TERMINE DOPO DODICI MESI DALLA DATA IN CUI L'ALTRA PARTE CONTRAENTE NE ABBA RICEVUTO NOTIFICA, A MENO CHE LA NOTIFICA DI PORRE TERMINE ALL'ACCORDO SIA RITIRATA DI COMUNE ACCORDO PRIMA DELLA SCADENZA DI DETTO PERIODO. NEL CASO IN CUI L'ALTRA PARTE CONTRAENTE NON ABBA RICEVUTO LA NOTIFICA, QUESTA SI CONSIDERERA' RICEVUTA QUATTORDICI GIORNI DOPO LA DATA IN CUI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE L'ABBA RICEVUTA.

ARTICOLO 20

ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO


IL PRESENTE ACCORDO ENTRERA' IN VIGORE NON APPENA LE PARTI CONTRAENTI SI SCAMBIERANNO I RISPETTIVI STRUMENTI DI RATIFICA.

IN FEDE DI QUANTO SOPRA, I SOTTOSCRITTI, ESSENDO DEBITAMENTE AUTORIZZATI DAI LORO RISPETTIVI GOVERNI, HANNO FIRMATO IL PRESENTE ACCORDO.

IL PRESENTE ACCORDO E' STATO REDATTO IN TRE ORIGINALI NELLE LINGUE ARABA, ITALIANA ED INGLESE, TUTTI I TESTI FACENTI UGUALMENTE FEDE. IN CASO DI DIFFERENZE DI INTERPRETAZIONE, FARA' FEDE IL TESTO INGLESE DELL'ACCORDO.

FATTO IN ABU DHABI..... IL GIORNO... 3 APRILE.....
DELL'ANNO... 1991.....

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



GIOVANNI FERRERO
L'AMBASCIATORE D'ITALIA

PER IL GOVERNO DEGLI
EMIRATI ARABI UNITI



MORAMED YAHYA AL SUWEIDI
ASSISTENTE SOTTOSEGRETARIO
PER LA FINANZA
L'AMMINISTRAZIONE E
L'AVIAZIONE CIVILE

A L L E G A T OPARTE I.PUNTI GESTITI DALLE LINEE AEREE DESIGNATE ITALIANE:

PUNTI IN ITALIA/DUE PUNTI INTERMEDI CHE SARANNO DESIGNATI SUCCESSIVAMENTE/PUNTI NEGLI E.A.U./ULTERIORI PUNTI CHE SARANNO DESIGNATI SUCCESSIVAMENTE CON QUALSIASI TIPO DI AEROMOBILE.

PARTE II

PUNTI GESTITI DALLE LINEE AEREE DESIGNATE DEGLI E.A.U.:

PUNTI NEGLI E.A.U./DUE PUNTI INTERMEDI CHE SARANNO DESIGNATI SUCCESSIVAMENTE/ROMA/ULTERIORI PUNTI, IN EUROPA O IN NORD AFRICA, CHE SARANNO DESIGNATI SUCCESSIVAMENTE CON QUALSIASI TIPO DI AEROMOBILE.

NOTE A PIE' DI PAGINA:

POSSONO ESSERE OMESSI TUTTI I PUNTI SU QUALSIASI VOLO A CONDIZIONE CHE IL PUNTO DI ORIGINE DI TALE ROTTA RIENTRI NEL TERRITORIO DELLA PARTE CONTRAENTE CHE HA DESIGNATO LA LINEA AEREA.

I DIRITTI DI TRAFFICO DELLA QUINTA LIBERTA' SARANNO RECIPROCAMENTE CONCORDATI DALLE DUE RISPETTIVE AUTORITA' AEREONAUTICHE.

